

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n. 37/28854/2015

**OGGETTO: COMUNE DI PEROSA CANAVESE - PROGETTO PRELIMINARE  
VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. – OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio  
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Perosa Canavese con deliberazione del C.C. n. 14 del 28/07/2015 (Prat. n. VP-024/2015), trasmesso alla Città Metropolitana in data 06/08/2015 (pervenuto il 18/08/2015), ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14 del 28/07/2015 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone di:

1. individuazione di una nuova area a parcheggio pubblico, attualmente destinata a *"Area residenziale esistente – Nucleo centrale di Recupero"*;
2. stralcio della previsione di un'area a parcheggio pubblico e del prolungamento di una viabilità nei pressi del Rio Ruglio;
3. individuazione di una nuova area per servizi tecnologici da destinarsi a stoccaggio temporaneo per sfalci e potature derivanti dal verde pubblico e privato;

4. modifiche normative e aggiornamenti cartografici.

**dato atto** che, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale del Comune ha espresso in data 15/05/2015 il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS, previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali, che hanno espresso le loro osservazioni;

**visto** il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. n. 046334/2015/lb8 del 26/03/2015;

**dato atto** che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi della Legge 56/2014 art. 1 comma 9, in data 14/04/2015, entrato in vigore il 01/06/2015;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

**visto** l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto del Sindaco della Città' Metropolitana di Torino n. 353-27802 del 23/09/2015;

## D E T E R M I N A

- 1. di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Perosa Canavese con deliberazione C.C. n. 14 del 28/07/2015, le seguenti osservazioni:
- a) la modifica n. 1 riguarda un ambito inserito nel tessuto storico del comune, identificato dal P.R.G.C. vigente quale *"Area di recupero urbanistico ed edilizio/Nucleo centrale"*. La Relazione non specifica se il centro storico comunale risulti, o meno, perimetrato ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 56/77, ma la modifica apportata dalla Variante all'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione, riferisce dell'esistenza di una perimetrazione, sul territorio comunale, effettuata ai sensi del citato articolo di L.R.. Pertanto, si suggerisce di accertare con attenzione il rispetto della condizione di cui all'art. 17 comma 5 lettera h) della citata L.R. e **si demanda al Comune la verifica che la Variante possenga effettivamente requisiti tali da essere considerata *"Parziale"*** e non abbia, invece, contenuti di carattere *"Strutturale"*;
  - b) sempre in merito alla modifica n. 1, si ricorda la *"Prescrizione che esige attuazione"* contenuta all'art. 20 comma 5 delle N.d.A. del PTC2: *"gli strumenti urbanistici e le varianti agli stessi ... assicurano, nei nuclei storici minori, la tutela del tessuto storico e della sua morfologia, il rapporto con l'ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli spazi liberi"*. Si suggerisce, inoltre, di specificare le opere ammesse per le strutture esistenti e se si prevedono nuovi manufatti. Considerando altresì che l'area oggetto della modifica n. 1 appartiene alla classe di rischio idrogeologico *"IIIb2"*, si consiglia di integrare le Norme con le *"indicazioni"* previste dall'elaborato geologico della Variante, soprattutto per quanto concerne la regimazione delle acque. In merito ai materiali da utilizzarsi, si suggerisce di effettuare una disamina delle pavimentazioni storiche e dei materiali esistenti in loco, valutando altresì l'opportunità di lasciare una traccia delle preesistenze edilizie, scegliendo la metodologia che meglio si addice a tale scopo;
  - c) seppur la modifica n. 2 preveda uno *"stralcio"* di un'area a Servizi, è pur vero che la Variante procede sostituendo tale destinazione con un'altra e

precisamente “AV” - Verde privato. Pertanto, si suggerisce di prendere in considerazione anche questo intervento nella relazione geologica, soprattutto nel caso in cui fossero presenti degli edifici;

d) in ultimo, a titolo di apporto collaborativo, si informa che con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 è stato riadottato il progetto preliminare del PPR. Si suggerisce di aggiornare i riferimenti contenuti all’interno dei documenti di Variante e si ricorda che il nuovo Piano opera significative innovazioni sotto il profilo delle norme in salvaguardia immediatamente vincolanti e cogenti.

2. **di dare atto** che, con specifico Decreto del Sindaco della Citta’ Metropolitana di Torino, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il “PTC2”, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
3. **di trasmettere** al Comune di Perosa Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di sua competenza.

Torino, 23/09/2015

Per il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale  
Generale e Copianificazione Urbanistica

Il Vice Direttore dell’Area Territorio, Trasporti e  
Protezione Civile  
(Ing. Giannicola Marengo)  
(F.to in originale)